

# Versione anonimizzata

C-871/19 - 1

Causa C-871/19

## Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

26 novembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Corte suprema di cassazione (Italia)

**Data della decisione di rinvio:**

19 settembre 2019

**Ricorrente:**

Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

**Controricorrente:**

TB

Iscritto nel Registro della Corte di giustizia sotto il n° <u>1135456</u>	
Lussemburgo,	28. 11. 2019
Fax/E-mail: .....	Per il Cancelliere,
Depositato il: <u>26/11/19</u>	Roberto Schiano Amministratore

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI

AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3779/2017

STEFANO PETITTI

- Presidente -

Cron.29555

ANTONIO ORICCHIO

- Rei. Consigliere -

Rep.

IT

MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Ud. 04/07/2018

LUIGI ABETE

- Consigliere -

PU

GIUSEPPE TEDESCO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso 3779-2017 proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di FIRENZE, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

TB, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIETRO BEGHIN;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 2802/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 26/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica [OR.2] udienza del 04/07/2018 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SERGIO DEL CORE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato TITO VARRONE, dell'Avvocatura Generale dello Stato di tensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GIAMPIETRO BEGHIN, difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

[OR.3]

**Rilevato che:**

è stata impugnata dalla Prefettura - U.T.G. di Firenze la sentenza n. 2802/2016 del Tribunale di quella Città con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

Al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve, quanto segue.

L'impugnata sentenza accoglieva l'appello interposto da TB, al quale erano state contestate 27 infrazioni dell'art. 19 L. n. 727/1978, con elevazione di plurimi verbali, di cui in atti, in relazione alla mancata esibizione di fogli di registrazione relativi a più e vari giorni. La decisione oggi gravata innanzi a questa Corte dall'Amministrazione ricorrente a mezzo del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato riformava, quindi, la precedente appellata decisione del giudice di prime cure che aveva rigettato l'opposizione ai suddetti verbali di accertamento di violazioni al C.d.S., riducendo -nella sostanza- ad una unica sanzione l'effetto dell'accertamento delle contestate violazioni.

Parte controricorrente chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso e depositava memoria.

Trattata innanzi alla Sezione Sesta - II di questa Corte, la causa veniva, con ordinanza interlocutoria dell'8 marzo 2018, rimessa all'odierna pubblica udienza, mancando [OR.4] l'evidenza decisoria e trattandosi di controversia tale da non poter essere decisa in sede camerale.

Parte ricorrente ha, a sua volta, depositato memoria difensiva.

Il P.G. ha concluso così come in atti.

#### **Considerato che:**

**1.-** Con il motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della L. 727/1978 e dell'alt. 14 co. 1 e 15, commi 2 e 7 Reg. CEE 3281/1985 in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c..

Viene, in breve, dedotta l'erroneità della decisione gravata, la quale -in tema di violazione alla citata normativa in materia di fogli di registrazione del cronotachigrafo installato su veicolo- ha ritenuto che l'omessa esibizione di detti fogli poteva esser sanzionata solo nel limite di quanto richiesto dalla normativa ("fogli di registrazione della settimana in corso e di quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni anteriori (ovvero) dopo il 1° gennaio 2008, della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti", art. 15, Reg. cit.) con una unica sanzione per una unica infrazione e non anche - come avvenuto nella fattispecie- con multiple sanzioni, relative ai singoli più brevi periodi rientranti dell'intero arco temporale considerato dalla normativa.

L'Amministrazione ricorrente, in particolare, ha segnalato espressamente che "la presente controversia è identica a [OR.5] migliaia di controversie, attualmente

pendenti dinanzi ai giudici di merito di tutta la penisola"; ha, altresì, richiesto -una volta segnalati gli orientamenti fortemente contrastanti in materia - che la controversia sia decisa con pronuncia chiarificatoria.

2.- Esposto doverosamente il motivo di impugnazione la Corte deve osservare quanto segue.

TB ebbe a violare l'art. 15, comma 7 del Reg. CEE n. 3821/1985, come modificato dall'art. 23 del Reg. CE n. 561/2006.

Tale norma sancisce che " Il conducente.... Deve essere in grado di presentare, su richiesta ai controlli: i) i fogli di registrazione della settimana in corso e di quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti, ii) la carta del conducente se è titolare di siffatta carta, iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti Tuttavia dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso ed i 28 giorni precedenti".

Orbene, così esposto il quadro normativo di riferimento, la soluzione della controversia in esame non può prescindere dalla interpretazione che della citata e riportata norma viene data.

#### [OR.6]

Se, infatti, tale norma viene interpretata nel senso che al conducente si impone un'unica condotta consistente nell'esibizione dei fogli relativi ad un certo numero di giornate di lavoro con obbligo di esibizione agli addetti ai controlli dei fogli di registrazione nella loro interezza la violazione della norma non potrà che essere unica proprio perché la condotta è unica.

Il tutto con la conseguenza che dall'unicità della condotta non potrà che discendere la commissione di una unica infrazione e l'irrogazione di una unica sanzione, senza cumulo materiale ed indipendentemente dal numero dei singoli dischi che il conducente non sia in grado di esibire.

Se, viceversa, la norma venga interpretata come riferibile ad una condotta frazionabile allora sarà sì possibile procedere alla elevazione di tanti verbali di contestazione e per quanti sono i giorni (o, come nella concreta ipotesi in giudizio, i gruppi di giorni) in ordine ai quali non si è avuta l'ottemperanza all'onere di esibizione.

Questa Corte ha già avuto modo, sotto altro profilo, di affrontare (Cass. civ., Sez. Lav. Sent. 3 agosto 2007, n. 17073), la questione della condotta che deve tenere l'imprenditore, il quale -in base all'art. 14, comma 2 Reg. CEE n. 382/1985- deve conservare per almeno un anno dalla data di utilizzazione i fogli di registrazione.

#### [OR.7]

Ma la diversa funzione e ratio di tale ultima norma non può comportare di per sé l'applicazione nella differente ipotesi oggi in giudizio della unicità della condotta e della sanzione, anche se il tenore letterale dell'art. 14 cit. con la previsione di una sanzione per ogni singolo foglio mancante dei giorni guida potrebbe far ritenere, a contrario e in assenza di esplicita affermazione al riguardo, la unicità della complessiva violazione e della sanzione a proposito della violazione disciplinata dall'art. 15 cit..

Rispetto a quest'ultima interpretazione potrebbe, peraltro, contrapporsi una differente interpretazione, più sensibile alla possibile elusione o parcellizzazione del precetto normativo (come paventato dal P.G. nelle Sue conclusioni rimesse all'udienza) ovvero maggiormente in linea con un criterio di maggior rigore.

È noto, infatti, il dictum di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 9 febbraio 2010, n. 210/10 sorta da controversia avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE dell'A.G. ungherese.

Nell'esaminare quella controversia relativa alla proporzionalità della sanzione proprio in materia di violazioni relative all'utilizzo del cronotachigrafo veniva affermato "...a tal proposito, l'art. 19, paragrafo 1, di detto regolamento impone agli Stati membri di stabilire "sanzioni applicabili in **[OR.8]** caso di infrazioni.... che devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie".

Il che, ovviamente dovrebbe comportare l'imposizione - da parte di ciascun singolo Stato - di sanzioni adeguate ove parametrize all'intero lasso di tempo (ventotto giorni) e non alla singola violazione giornaliera eventualmente cumulabile con l'ulteriore conseguenza -pure, per inciso, rilevata e rilevante- che l'effettività dissuasiva della sanzione non potrebbe essere di certo perseguita con la prassi di elevare un numero multiplo di sanzioni eventualmente non proporzionate, per difetto, in rapporto alla complessiva condotta omissiva.

Stante - ad avviso di questa Corte e per effetto di quanto innanzi affermato - una situazione di oggettiva incertezza interpretativa non può, pertanto, che formularsi domanda di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea in particolare in ordine al quesito:

"se l'art. 15, [paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85] possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell'automezzo, quale norma che prescriba una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l'applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo **[OR.9]** nell'ambito del previsto lasso temporale ("giornata in corso ed i 28 giorni precedenti").

**P.Q.M.**

La Corte

visto l'art. 267 TFUE, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la pronuncia pregiudiziale in ordine alla domanda di cui in epigrafe;

sospende la trattazione del ricorso in esame e manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 19 settembre 2019.

Il Presidente